


Leoni & Partners

Lavoro & Notizie

Emergenza Covid-19 - Ultime misure

Aggiornato al 22 marzo 2020



Ultime misure

Grant Thornton Human Resources, con l'obiettivo di continuare a fornire alle Aziende Clienti immediata ed appropriata informazione con riguardo alle nuove e periodiche iniziative adottate dai nostri governanti al fine di contrastare sempre più efficacemente la diffusione del Covid-19, ritiene nuovamente opportuno, con il presente contributo, rendere note le ultime misure introdotte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, pubblicato in GU in medesima data ed in vigore con effetto immediato.

In considerazione del fatto che la maggior parte delle Aziende Clienti operano all'interno del territorio della Lombardia, lo Studio ha ritenuto altresì opportuno dare con la presente comunicazione anche evidenza del contenuto dell'Ordinanza n° 514 della Regione Lombardia, pubblicata nel Burl del 21/03/2020 e con efficacia sul territorio da medesima data.

Per le ordinanze emesse dalle altre Regioni e che interessano anche il comparto lavoro (Piemonte, Veneto, etc.) si rimanda invece ai rispettivi siti istituzionali.

Prima di entrare nel merito del contenuto dei due provvedimenti, preme sottolineare come sia in atto un forte dibattito tra il Governo e le Regioni finalizzato a statuire, secondo il principio della gerarchia delle fonti, quale sia il provvedimento di valenza gerarchica superiore rispetto all'altro relativamente a quelle fattispecie regolamentate da entrambi i livelli istituzionali. Premesso che con specifico riguardo alla Regione Lombardia, il Presidente Fontana ha promosso un'interrogazione in tal senso al Ministero degli Interni, dal quale si attende risposta, la prevalente dottrina si è espressa rilevando che in considerazione del tenore dell'art. 3 del Decreto Legge n° 6/2020, il quale regola le fonti preposte al contrasto del Covid-19, dovrebbero prevalere, con riguardo alla fattispecie regolamentate da entrambi i livelli istituzionali, le disposizioni previste dal provvedimento del Governo (DPCM 22 Marzo 2020).

Qui di seguito una sintesi e un focus relativamente alle nuove disposizioni introdotte di nostro interesse.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020

Il Governo ha nuovamente ritenuto opportuno inasprire la portata dei provvedimenti considerati indispensabili per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuando le attività che per motivi di pubblica utilità/servizi essenziali e di interesse strategico nazionale potranno continuare a svolgere la loro attività nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali sottoscritto in data 14 Marzo 2020.

Resta inteso che per tutte le attività per le quali viene disposta la chiusura, le Aziende potranno fare ricorso, ove possibile, alla modalità di lavoro agile.

Il provvedimento dispone altresì, al fine di non arrecare pregiudizio alle imprese colpite dal provvedimento di chiusura, **di poter completare, entro e non oltre il giorno 25 Marzo 2020, le operazioni propedeutiche alla sospensione delle attività, compresa la spedizione della merce in giacenza.**

Si precisa come le misure adottate trovino applicazione con riguardo **all'intero territorio nazionale, e sino al 3 Aprile 2020.**

Tali misure debbono intendersi integrative, con particolare riguardo alla continuazione delle attività commerciali, di quelle adottate con il precedente DPCM dell'11 Marzo 2020, nonché dell'ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, provvedimenti la cui efficacia viene estesa, per ragioni di mera coerenza regolamentare, al 3 Aprile 2020.

Il provvedimento interviene prevedendo:

1. la sospensione su tutto il territorio nazionale delle attività produttive e commerciali diverse da quelle ritenute di utilità pubblica ed essenziali, rappresentate per Codice Ateco e specificatamente individuale dall'allegato 1 del DPCM (allegato alla presente ed al quale espressamente si rimanda). Si precisa come sia quindi compito del datore di lavoro verificare se la propria attività, in relazione

al Codice Ateco di appartenenza, sia tra quelle per le quali è prevista la possibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa o tra quelle per le quali è stata invece disposta la sospensione. Si precisa come per alcuni settori l'attività venga consentita con riguardo a tutte le micro-categorie di appartenenza (esempio 01 per le Coltivazioni agricole e 10 per l'Industria alimentare), mentre per altri settori l'attività venga consentita solo con riguardo a specifici micro settori (ad esempio per la macro categoria 81 è consentita solo l'attività corrispondente al codice Ateco 81.2, ossia quella di Pulizia e disinfestazione). Nel rimandare pertanto ad un'attenta disamina dell'allegato 1 del DPCM nonché della tabella generale dei Codici Ateco (che si allega per comodità alla presente) si precisa che qualora l'attività possa continuare non sarà necessario effettuare nessuna comunicazione alle autorità pubbliche;

2. la possibilità che possano continuare ad operare tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate di cui al punto a) precedente, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l'attività produttiva. Il prefetto ha però la facoltà di sospendere le attività qualora ritenga non sussistano le condizioni per farle operare. Il decreto specifica che fino al provvedimento di sospensione dell'attività, le imprese possono però operare sulla base della comunicazione resa;
3. il prosieguo di tutte le attività a ciclo produttivo continuo, ma anche in questo caso, previa comunicazione obbligatoria al prefetto della provincia dove è ubicata l'attività produttiva. La prosecuzione delle attività lavorativa è consentita qualora dall'eventuale interruzione possa derivare un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incendi. Il prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare, ed anche in questo caso, fino al provvedimento di sospensione dell'attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa. L'impresa, precisa il Decreto, non è soggetta ad alcuna comunicazione alla Prefettura qualora l'attività sia finalizzata all'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
4. la possibilità che proseguano le attività dell'industria aerospaziale e della difesa e

quelle di rilevanza strategica nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Vengono altresì consentite:

- le attività degli studi professionali, fermo restando il ricorso ove possibile al lavoro agile;
- tutte le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla Legge n. 146/1990;
- tutte le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico – chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- tutte le attività ad ogni modo ritenute funzionali ad affrontare l'emergenza.

In considerazione del fatto che diversi addetti ai lavori hanno già evidenziato come l'elenco individuato dal Governo sia suscettibile di diverse interpretazioni e non comprenda espressamente alcune attività ritenute di carattere essenziale (ad esempio: assistenza ascensori, etc.), si consiglia, in caso di dubbi, di contattare lo Studio e/o rivolgersi per maggiori chiarimenti alla propria Associazione di Categoria, inviando cautelativamente alla Prefettura di competenza la comunicazione di autorizzazione prevista.

Si precisa ad ogni modo come sia stato espressamente previsto che la lista contenuta nell'Allegato 1 del DPCM contenente le attività che potranno restare aperte potrà essere aggiornata tramite decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Ministero dell'Economia.

Con riferimento alla comunicazione da inviare alla Prefettura competente per Territorio, si precisa come la stessa debba indicare:


- la tipologia di attività svolta
- la sede dello stabilimento
- le imprese o le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

A tal proposito, il Ministero degli Interni ha già fornito le relative istruzioni a tutte le Prefetture operanti sul territorio dello Stato, le quali hanno prontamente messo a disposizione delle Aziende, nel loro sito web, le informazioni necessarie per ottemperare all'obbligo introdotto dal DPCM 22 Marzo 2020.

Riteniamo utile, con stretto riferimento alle Aziende che operano nella provincia di Milano, rendere noto che nella giornata di oggi è stato diramato anche il comunicato stampa della Prefettura di Milano con il quale il prefetto ha chiarito che per le aziende rientranti nell'area della Città Metropolitana di Milano le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la prosecuzione delle attività indicate nell'elenco precedente, dei servizi di pubblica utilità ed essenziali dovranno essere inviate alla pec protocollo.prefmi@pec.interno.it dal legale rappresentante dell'azienda indicando nell'oggetto "DPCM 22 Marzo 2020 - Comunicazione attività" specificando la sede dello stabilimento, la tipologia di attività e le imprese o le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

La medesima comunicazione dovrà essere inviata dai legali rappresentanti delle aziende produttrici a ciclo continuo indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivante dall'interruzione dell'attività.

Medesimi comunicati, come detto, sono stati emessi da tutte le altre Prefetture competenti sul territorio nazionale.



Ordinanza n 514 della Regione Lombardia del 21 marzo 2020

La Regione Lombardia, dato il permanere della fase di acuta emergenza che si trova a fronteggiare a causa dell'espandersi del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, ha ritenuto opportuno provvedere (anticipando il Governo) all'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Con la recente ordinanza sono state prese ulteriori misure atte a limitare lo spostamento delle persone nell'ambito del territorio, ed è stata principalmente ribadita la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, così come le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Sono state altresì sospesi i cantieri (salvo alcune eccezioni), le attività delle strutture ricettive (alberghi, residence, etc.) nonché le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività. Restano invece garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

La Regione Lombardia ha inoltre, relativamente alle attività produttive, raccomandato quanto segue:

1. massima attuazione da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. sospensione di tutte le attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4. incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Nel rimandare, per l'elenco completo, al contenuto dell'ordinanza regionale (che si allega alla presente comunicazione), si precisa come in ultima istanza sia stata altresì predisposta la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

Come già anticipato, tale previsione, alla stregua di quella che dispone ad esempio la chiusura degli alberghi, si pone in contrasto con quanto invece previsto dal DPCM a livello nazionale.

Si auspicano pertanto immediati chiarimenti da parte degli organi istituzionali al fine di fare chiarire con certezza, alla luce soprattutto dei diversi livelli di regolamentazione, quali siano le attività che possono realmente continuare a svolgersi, rispetto invece a quelle per le quali viene disposta la chiusura.

In ultimo, con riguardo all'attivazione della cassa integrazione per le Aziende che hanno sospeso o sospenderanno (totalmente o parzialmente) la loro attività, si precisa come lo Studio stia prendendo progressivamente contatto con tutte le Aziende Clienti, ed in considerazione della previsione della retroattività a decorrere dal 23 Febbraio 2020 dell'istituto per tutte le fattispecie di intervento (Cig. Fis, Cassa in deroga, Fondi di integrazione salariale etc.), non si pongono problemi in relazione all'accesso all'ammortizzatore sociale.

Ai lavoratori, pertanto, potrà essere comunicata sin d'ora l'assegnazione in cassa integrazione, previo smaltimento delle ferie godute, e tutte le Aziende saranno a breve assistite nelle procedure di accesso, con riferimento ad ogni adempimento che si renderà necessario (eventuale consultazione sindacale, istanza all'INPS o alla Regione etc.).

Per qualsiasi informazione o quesito, potete scrivere a:

studioleoniepartners@bgt.it.gt.com

Uffici

Milano

Via Statuto, 4

20121, Milano

T +39 02 36 57 35 00



Grant Thornton

bgt-grantthornton.it

© 2020 Leoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Leoni & Partners is a subsidiary of Bernoni & Partners which is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.